

Codice A1906A

D.D. 10 giugno 2026, n. 249

**L.R. 23/2016 e D.lgs 42/2004 Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO), esercita dalla Società UNICAL S.p.A.. POS M0040T.**



**ATTO DD 249/A1906A/2026**

**DEL 10/06/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE  
A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** L.R. 23/2016 e D.lgs 42/2004 Rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO), esercita dalla Società UNICAL S.p.A.. POS M0040T.

Premesso che:

con nota Prot. 00016566 del 31/12/2025, il sig. Stefano Mario Vettore, in qualità di procuratore della Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza per l'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto del comune di Carignano e Carmagnola (TO) per una durata di 5 (cinque) anni dalla data di scadenza dell'attuale provvedimento, fissato al 21 maggio 2026, così come autorizzato con DD 177/A1906A/2021 del 04/05/2021;

in data 29.12.2025 è stato presentato all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese il format di screening di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e delle linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza recepite in Piemonte con DGR 55-7222 del 12.7.2023;

con nota Prot. 00000676 del 20/01/2026 il RUP ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e ha convocato la prima riunione di C.d.S.;

l'istanza in oggetto riguarda la prosecuzione della coltivazione delle volumetrie residue previste nel progetto generale già sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale. Ai sensi del Piano Regionale delle Attività Estrattive l'area interessata dal progetto ricade nel bacino 01037 Parco Po Torinese e nel Polo TO1092 Carignano-Carmagnola2;

tale attività è attualmente autorizzata con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte DD 1771

del 04/05/2021 ed è in scadenza al 21/05/2026;

il sito è inserito nel Sistema regionale delle Aree protette Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po – tratto torinese, ai sensi della L.R. 19/2009 in vigore dal 1/01/2012, l'area in esame risulta compresa nell' "Area Contigua";

il sito risulta soggetto al Vincolo Ambientale di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n°42 – "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

il progetto si colloca all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110024 "Lanca di San Michele" ed in un'area esterna alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT1110016 "Confluenza Po – Maira";

visti:

la D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO);

il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla sistemazione definitiva di subambito dell'ambito 15 del Piano di Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po in località Ceretto di proprietà della Società Unicalcestruzzi S.p.A., come previsto dall'art. 4.1 delle Norme di attuazione del Piano d'Area dell'Area protetta, approvato con deliberazioni rispettivamente n. 63 del 27 settembre 2001 e n. 85 del 30 novembre 2001 dei Consigli comunali di Carignano e Carmagnola;

la convenzione, stipulata con atto Repertorio n. 68777 Raccolta n. 38452 del 14/07/2014, tra la Società Unicalcestruzzi S.p.A., l'Ente di gestione e le Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola secondo quanto previsto dall'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 dell'8 marzo 1995;

la D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 con la quale la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con precedente DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede che: "le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità";

la determinazione dirigenziale n. 20 del 5 marzo 2003 con la quale sono stati autorizzati l'attività estrattiva e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, previsti nella prima fase quinquennale del progetto;

la determinazione dirigenziale n. 70 del 26 aprile 2006 con la quale la Direzione Industria, Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha autorizzato l'attività estrattiva e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, previsti nella seconda fase quinquennale del progetto;

la determinazione dirigenziale n. 239 del 28 giugno 2011 con la quale la Direzione Industria, Settore Pianificazione e verifica delle attività estrattive della Regione Piemonte, ha autorizzato

l'attività estrattiva e gli interventi di ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico, previsti nella terza fase quinquennale del progetto;

la determinazione dirigenziale n. 282 del 20 maggio 2016 con la quale sono stati autorizzati il proseguimento dell'attività estrattiva sulle aree relative alla terza fase e la coltivazione delle aree relative alla quarta fase quinquennale del progetto;

la determinazione dirigenziale 177 del 04 maggio 2021 di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, nonché ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, fino al 21 maggio 2026.

Preso atto che:

alla fine del periodo precedente risultavano ancora da estrarre circa 2.250.000 m<sup>3</sup> questa volumetria era prevalentemente concentrata nella quarta fase/lotto. Nel periodo 2020-2024 sono state estratte circa 400.000 m<sup>3</sup>, pertanto, in linea teorica risultano disponibili sul terzo e quarto lotto ancora 1.850.000 m<sup>3</sup>. Attualmente la produzione nell'ultimo quinquennio (2020-2024) si è attestata mediamente a circa 80.000 m<sup>3</sup>/anno. Per il prossimo quinquennio si prevede che le produzioni si attesteranno ad un valore simile, portando quindi ad una estrazione complessiva per il quinquennio di circa 400.000 m<sup>3</sup>. E' evidente che le prospettive di mercato non permetteranno di portare ad esaurimento la volumetria disponibile, nel terzo e quarto lotto, di giacimento nel prossimo quinquennio. I volumi ancora coltivabili al 2031 risulteranno circa 1.450.000 m<sup>3</sup>;

il proponente conferma l'assenza di variazioni progettuali essendo un rinnovo sul tal quale. La Società sta completando una porzione residua della terza fase e sono nel pieno della quarta fase. Per quanto riguarda i recuperi ambientali non risultano particolari aspetti da segnalare, in quanto risulta completato per tutte le superfici disponibili. I lati Po, Ceretto e Nord sono solo più in manutenzione del verde. Alcuni piccoli interventi sono stati realizzati dove il redinger aveva generato l'ultima parte di sponda. Nel 2025 in pratica si sono svolte solo manutenzioni dello status quo del recupero. Nel 2025 era stato demolito il belvedere sulla collina, creando una zona ricettiva più piacevole e leggera, aspetti che in effetti erano già stati affrontati anche nella Commissione di controllo ai sensi del PDA in sede di sopralluogo 2025;

l'area coinvolta nel progetto ammonta ad un totale di 688.629 m<sup>2</sup>, si tratta di terreni originariamente tutti di proprietà della Unical. Oggi, in seguito alle cessioni in ottemperanza alle convenzioni in atto, i terreni sono in parte di proprietà della Unical, e in parte dei Comuni di Carmagnola e Carignano, su cui la Società mantiene l'uso gratuito. La coltivazione è autorizzata sui mappali sotto riportati:

- Comune di Carignano: Fo 84 particelle no 162, 163, 168, 183, 197, 232, 243, 259, 260, 261, 263, 264, 265 carignano com, 266, 267, 269, 293, 295, 297, 298; Fo 85 particelle no 34, 35, 52, 71; Fo 86 particelle no 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 103, 104; Fo 88 particella no 105;
- Comune di Carmagnola: Fo 96 particelle no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 24, 27, 30, 35\*, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 66, 67, 68\*\*, 75, 76\*, 78\*\*\*; Fo 120 particelle no 36, 38, 39, 40; mappali generati -a seguito di frazionamento e cessione delle aree al Comune di Carmagnola- dalle particelle n. 20, 8 e 18.

A seguito della ripermetrazione catastale legata all'accatastamento dell'impianto di lavorazione degli aggregati si sono originate le seguenti variazioni: la particella 35 ha inglobato parte della originaria particella n.2 e la particella n.47; la restante parte della particella n.2 è stata rinominata al n.76; a seguito dell'accatastamento del fabbricato della cabina elettrica la particella n.8 è stata rinominata al n.68; a seguito dell'accatastamento del fabbricato denominato Centro visite la

particella n.51 è stata rinominata al n.78.

Considerato che:

la CdS, convocata il giorno 11.2.2026, vista la presenza dei pareri favorevoli inviati e condivisi, ha ritenuto non ci siano motivi ostativi del rinnovo sul tal quale: il rilascio del titolo è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche e del parere vincolante dell'Ente parco come esito dello screening di VINCA. La Conferenza pertanto si è chiusa sospendendo i termini in attesa di ricevere tutti i contributi di competenza;

complessivamente sono pervenuti i seguenti contributi:

Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese - DETERMINAZIONE N. 42 del 11/03/2026 *“Fase di Screening relativa all’incidenza del “Rinnovo per anni cinque del progetto di coltivazione e recupero ambientale di Cava Ceretto, nei Comuni di Carignano e Carmagnola” rispetto alla ZSC/ZPS IT1110024 Lanca di San Michele e la ZSC IT1110016 Confluenza Po – Maira. Proponente: Unical S.p.A. Parere espresso ai sensi della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.)”* il cui dispositivo riporta di concludere positivamente la fase di Screening relativa all’incidenza del “Rinnovo del progetto di coltivazione e recupero ambientale di Cava Ceretto, nei Comuni di Carignano e Carmagnola”, proposto da Unical S.p.A., sulla ZSC/ZPS IT1110024 “Lanca di San Michele” e sulla ZSC IT1110016 “Confluenza Po – Maira”, di competenza dell’Ente-Parco su delega della Regione Piemonte, sulla base delle considerazioni riportate in premessa; inoltre l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese, come riportato dal verbale della CDS inviato con nota Prot. 00002691 del 02/03/2026 evidenzia la necessità di osservare alcune prescrizioni:

- controllo delle piante esotiche legnose, con l’ipotesi di abbattere alcuni alberi in modo tale che, atterrando in acqua, creino rifugi per i pesci;
- dai monitoraggi risulta la presenza di una fauna ittica interessante: si chiede di introdurre n. 10 piattaforme per favorire la fauna ittica ed un monitoraggio della stessa da concordare;
- nella zona di canneto occorre avere riguardo soprattutto nel periodo primaverile per la presenza di alcune nidificazioni interessanti di uccelli, evitando lo scarico di eventuale materiale di lavaggio;
- in merito allo screening di VINCA, non rileva particolari problematiche;

AIPO con nota Prot. 00001541 del 09/02/2026 evidenzia che per quanto di competenza nulla osta al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell’area in località Ceretto del comune di Carignano e Carmagnola (TO), con il rispetto delle prescrizioni contenute nella nota prot. n 24051 del 01.10.2020, la quale richiama che per quanto riguarda la compatibilità con il PAI dei singoli progetti di cava, essa è in capo alla Regione Piemonte-Settore difesa del suolo, ai sensi della Determinazione n. 2/2004 del 03.05.2004; la scrivente Agenzia pertanto nell’ambito delle procedure di autorizzazione dei progetti di cava si esprime solo ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” R.D. n° 523 del 25.07.1904 (vedasi nota dell’Autorità di Bacino prot. 4974/GI del 18.07.2013, che si allega) secondo il quale le “fabbriche e gli scavi” (vedi art. 96 lettera f) devono essere mantenute a 10 m di distanza dal piede dell’argine (la Sentenza della Corte di Cassazione del 24.09.1960 ha equiparato il piede dell’argine al ciglio superiore di sponda); ESAMINATA la documentazione progettuale da cui si evince che le operazioni di coltivazione della cava (scavi) si svolgono ad una distanza maggiore a 50 m dal ciglio superiore di sponda e in prossimità della sponda sono previsti interventi di rinaturalizzazione, PERTANTO esprime parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava sita in Loc. Ceretto dei Comuni di Carignano e Carmagnola;

ARPA con nota Prot. 00001204 del 30/01/2026 rileva che trattasi di rinnovo di autorizzazione che non comporta modifiche progettuali a quanto già valutato nel corso dei procedimenti espletati in precedenza;

Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore - Difesa del Suolo con nota Prot. 00001864 del 13/02/2026 rileva che a dicembre 2025 è stato realizzato il rilievo batimetrico/topografico in corrispondenza delle 4 sezioni di controllo, il quale ha confermato la leggera tendenza alla deposizione, soprattutto in corrispondenza della sezione più a valle, la n. 4. Tuttavia i risultati del modello idraulico in moto permanente, con inserita la topografia aggiornata, non ha mostrato variazioni significative della capacità di convogliamento dal 2003 ad oggi, confermando dunque l'assetto idraulico di progetto. Pertanto l'istanza in oggetto risulta compatibile con la pianificazione di bacino. Si prescrive di:

- effettuare un ulteriore monitoraggio di controllo delle sezioni nel 2028, oltre a quello in prossimità della scadenza dell'autorizzazione;
- in considerazione dei fenomeni di ripascimento evidenziati, il monitoraggio dovrà essere effettuato anche dopo ogni evento di piena significativo;
- I risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati al Settore scrivente;

con lettera datata 05/05/2026 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune e la Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 11 – 5° comma del D.P.R. 31/2017 s.m.i, ha espresso “parere favorevole” all'intervento in oggetto;

Comune di Carignano: determinazione del responsabile area servizi al territorio n. 9 del 07/05/2026 trasmessa alla regione Piemonte in data 20.5.2026 -*Autorizzazione paesaggistica in “procedura semplificata” n. 2/2026 per rinnovo del progetto di coltivazione estrattiva della cava unical spa in loc. Ceretto – Carignano, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. con procedimento semplificato ex D.P.R. n. 31/2017 del 13 febbraio 2017*; l'efficacia del provvedimento di autorizzazione paesaggistica è quinquennale a partire dalla data di efficacia del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento e concerne unicamente il controllo previsto dal citato D. Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;

Comune di Carmagnola: Autorizzazione Paesaggistica n. 139 del 20.5.2026 - Area tecnica settore gestione del territorio sportello unico per l'edilizia;

i pareri pervenuti sono allegati alla presente quale parte integrante identificati come Allegato1\_pareri.

Considerato infine che:

l'approvazione del progetto, garantendo al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto e assicura il ripristino ambientale dell'area e la sua gestione sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

la D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 ha approvato il documento “Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente, art. 33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale), anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014”.

Per quanto sopra esposto si ritiene:

di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO), esercita dalla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018 mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, per una durata di n. 5 (cinque) anni dalla scadenza del 21.5.2026 e pertanto fino alla data del 21.5.2031;

ai sensi della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, l'importo relativo alla garanzia finanziaria, già oggetto di posticipazione, relativo alle aree di intervento è stato calcolato pari a € 713.313,00 (euro settecentotredicimilatrecentotredici/00), pertanto il proponente dovrà presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la garanzia finanziaria a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico di pari importo. La garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire altresì che la fideiussione da presentare, aggiornata alla scadenza del presente provvedimento del 21.5.2031 oltre 36 mesi di posticipazione per cure colturali secondo le indicazioni previste al punto 3.2 delle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699, risulta essere pari € 713.313,00 (settecentotredicimilatrecentotredici/00);

devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla la D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO) e quelle, non in contrasto con la presente determinazione, dettate nelle determinazioni dirigenziali n. 239 del 28 giugno 2011, n. 282 del 20 maggio 2016, n. 177 del 04/05/2021;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la l.r. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e

specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

- la D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale";
- il d.lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive.";
- la D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002 con la quale la Regione Piemonte ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO);
- la D.G.R. 2-1321 del 8 maggio 2020 con la quale la Regione Piemonte ha modificato lo schema di convenzione approvato con precedente DGR n. 61-17087 del 3 marzo 1997, allineandone il contenuto a quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della l.r. 23/2016 nel quale si prevede che: "le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità";

## **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere, ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale definitiva dell'area in località Ceretto dei Comune di Carignano e Carmagnola (TO), esercita dalla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018 mantenendo inalterate le modalità d'esercizio della cava previste dal progetto autorizzato e prescritte nei provvedimenti autorizzativi vigenti, per una durata di n. 5 (cinque) anni dalla scadenza del 21.5.2026 e pertanto fino alla data del 21.5.2031, sui mappali di seguito riportati: Comune di Carignano: Fo 84 particelle no 162, 163, 168, 183, 197, 232, 243, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 293, 295, 297, 298; Fo 85 particelle no 34, 35, 52, 71; Fo 86 particelle no 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 103, 104; Fo 88 particella no 105; Comune di Carmagnola: Fo 96 particelle no 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 24, 27, 30, 35\*, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 66, 67, 68\*\*, 75, 76\*, 78\*\*\*; Fo 120 particelle no 36, 38, 39, 40; mappali generati -a seguito di frazionamento e cessione delle aree al Comune di Carmagnola- dalle particelle n. 20, 8 e 18. A seguito della ripermestrazione catastale legata all'accatastamento dell'impianto di lavorazione degli aggregati si sono originate le seguenti variazioni: la particella 35 ha inglobato parte della originaria particella n.2 e la particella n.47; la restante parte della particella n.2 è stata rinominata al n.76; a seguito dell'accatastamento del fabbricato della cabina elettrica la

particella n.8 è stata rinominata al n.68; a seguito dell'accatastamento del fabbricato denominato Centro visite la particella n.51 è stata rinominata al n.78;

il rinnovo di cui all'oggetto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni, già riportate in premessa, emesse dall'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese e dal Settore Difesa del Suolo:

- controllo delle piante esotiche legnose, con l'ipotesi di abbattere alcuni alberi in modo tale che, atterrando in acqua, creino rifugi per i pesci;
- dai monitoraggi risulta la presenza di una fauna ittica interessante: si chiede di introdurre n. 10 piattaforme per favorire la fauna ittica ed un monitoraggio della stessa da concordare;
- nella zona di canneto occorre avere riguardo soprattutto nel periodo primaverile per la presenza di alcune nidificazioni interessanti di uccelli, evitando lo scarico di eventuale materiale di lavaggio;
- effettuare un ulteriore monitoraggio di controllo delle sezioni nel 2028, oltre a quello in prossimità della scadenza dell'autorizzazione;
- in considerazione dei fenomeni di ripascimento evidenziati, il monitoraggio dovrà essere effettuato anche dopo ogni evento di piena significativo;
- i risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte;

di richiamare tutte le prescrizioni, oltre a quelle espresse in premessa, di cui alla D.G.R. n. 72-5849 del 15 aprile 2002 e nelle determinazioni dirigenziali n. 239 del 28 giugno 2011, n. 282 del 20 maggio 2016, n. 177 del 4 maggio 2021; l'inosservanza ad ogni singola prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società UNICAL S.p.A., con sede legale in Via Luigi Buzzi n.6, 15033 Casale Monferrato (AL), P.IVA 07261250018;

di stabilire che la garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, aggiornata alla nuova scadenza, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere a copertura della corretta esecuzione dei lavori di recupero ambientale e morfologico è pari a € 713.313,00 (euro settecentotredicimilatrecentotredici/00); la garanzia finanziaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

La presente determinazione verrà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola, all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese, al Settore Difesa del Suolo, per quanto di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. La

presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Paola Elena Bernardelli